



L'EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA:
STRUMENTI E METODI PER IL SISTEMA PUGLIA

15/02/2023
Regione Puglia

Verifiche e violazioni

Dott. Agostino Tullo

UOC Formazione ECM

Accordo S/R 2 febbraio 2017

Titolo III

Verifiche e violazioni

Art. 82:

- 1. Gli enti accreditanti vigilano sul rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo.
Per il compimento delle attività di verifica, la Commissione nazionale si avvale dell'Osservatorio nazionale, del Comitato di garanzia e della Segreteria della Commissione nazionale.**
- 2. Tali organi operano secondo la disciplina prevista dal Manuale delle verifiche.**
- 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire propri organi di verifica o in alternativa possono stipulare con l'Age.na.s. accordi a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività di verifica, previa approvazione della Commissione nazionale.**

Le verifiche dell'Osservatorio

- **visite nel luogo di svolgimento dell'evento;**
- **valutazioni del materiale durevole;**
- **valutazioni delle schede sulla qualità percepita dai partecipanti;**
- **ogni altra attività che, previa approvazione della Commissione nazionale, sia ritenuta idonea per le verifiche della qualità degli eventi.**



Le verifiche del Comitato di Garanzia

- **visite nel luogo di svolgimento dell'evento;**
- **valutazione del materiale durevole;**
- **valutazioni delle schede sulla qualità percepita dai partecipanti;**
- **ogni altra attività che, previa approvazione della Commissione nazionale, sia ritenuta idonea per le verifiche dell'indipendenza dei contenuti formativi degli eventi.**



Ulteriori verifiche

- **Contributo annuale;**
- **Contributo singoli eventi;**
- **Rapporto dell'evento;**
- **Pianificazione dell'offerta formativa;**
- **Relazione annuale;**



Sistema delle violazioni

Art. 85-95

Costituisce violazione ogni comportamento, anche omissivo, che sia in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo e dalla normativa vigente.

- ❖ **Le violazioni possono essere:**
- ❖ **molto gravi;**
- ❖ **gravi;**
- ❖ **lievi.**



Violazioni molto gravi

- a) **sui limiti territoriali**
- b) **Requisiti minimi**
- c) **Rapporto dell'evento**
- d) **Luogo di svolgimento**
- e) **Conflitto di interessi**
- f) **Dispositivi**
- g) **Sponsorizzazione**
- h) **Reclutamento**
- i) **Conservazione della documentazione**
- j) **Ostacolo alle verifiche**
- k) **Mancato pagamento del contributo annuale e per i singoli eventi**
- l) **Mancato adeguamento alle istruzioni contenute nell'atto di sospensione**



Violazioni gravi

- a) libertà di partecipazione all'evento;
- b) comunicazione delle variazioni;
- c) pubblicità dell'evento;
- d) qualità dei contenuti formativi tecnico-scientifici;
- e) rilevazione dei fabbisogni formativi;
- f) pianificazione dell'offerta formativa;
- g) relazione annuale degli eventi;
- h) coerenza degli obiettivi formativi e sul responsabile scientifico dell'evento;
- i) variazioni e la cancellazione dell'evento;
- j) docenti dell'evento;
- k) qualità dei metodi didattici utilizzati
- l) l'erogazione, da parte di un provider, di eventi non coerenti con le tipologie di formazione per le quali è stato conseguito l'accreditamento;
- m) la mancata adozione di un regolamento interno relativo ai compensi e ai rimborsi spese degli eventi nonché la violazione dello stesso ove adottato;
- n) il mancato adeguamento, nel termine indicato, alle eventuali istruzioni contenute nell'atto di ammonizione e il compimento nel biennio di due violazioni lievi.

Violazioni lievi

Ogni violazione dell'Accordo che non sia annoverata tra le molto gravi e le gravi

Sistema delle sanzioni



La Revoca dell'accreditamento (art. 89)

1. **Violazione molto grave**
2. **Qualora il provider non si conformi alle istruzioni eventualmente stabilite dall'ente accreditante entro il termine perentorio indicato nel provvedimento di sospensione**

Il provider revocato può presentare istanza di accreditamento solo una volta che siano decorsi **2 anni dalla notifica del provvedimento di revoca**

La sospensione dell'accreditamento (art. 90)

1. Da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 12 mesi
2. Il provvedimento di sospensione viene annotato all'interno dell'albo pubblico dei provider
3. Il provvedimento di sospensione deve contenere le misure cui deve attenersi il provider
4. Durante il periodo di efficacia del provvedimento di sospensione il provider non può presentare domanda di accreditamento standard o rinnovo standard.

L'ammonizione

Si tratta di un provvedimento mediante il quale l'Ente Accreditante comunica al provider talune prescrizioni cui attenersi entro un termine perentorio

Regole generali sul sistema delle sanzioni: la sostituzione di violazioni (art. 94)

L'ente accreditante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può disporre la sospensione in luogo della revoca ovvero l'ammonizione in luogo della sospensione, valutando la gravità della violazione desunta:

- dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento, anche omissivo, che ha integrato la violazione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato agli interessi tutelati dalla normativa E.C.M.;
- dall'esistenza di precedenti violazioni;
- dalla condotta contemporanea o susseguente alla violazione;
- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Regole generali sul sistema delle sanzioni: l'efficacia delle sanzioni (art. 93)

Inizio dell'efficacia delle sanzioni: dalla notifica del provvedimento

Nei casi di sospensione e di revoca, il provider dovrà pagare il contributo alle spese, trasmettere il report dei discenti e attestare i crediti, esclusivamente per gli eventi già svolti o in corso alla data della notifica del provvedimento di sospensione o revoca, rimanendo preclusa l'attività formativa per l'intero periodo di durata della sospensione. È salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento del contributo annuale alle spese per l'anno in corso.

Il procedimento sanzionatorio

Atto di
accertamento

Indicazione del comportamento oggetto di verifica e della norma violata.

Eventuali
osservazioni

Sanzione

Archiviazione

Il procedimento sanzionatorio del Comitato di Garanzia

- Sulla base delle criticità rilevate il Comitato di garanzia può **proporre alla CNFC** l'attivazione del procedimento sanzionatorio
- La CNFC decide sull'attivazione del procedimento sanzionatorio e invia l'atto di accertamento sulla base dei rilievi del CDG
- Successivamente all'invio dell'atto di accertamento, il CDG interviene per **valutare la documentazione** inviata dal provider e **formula proposte** alla CNFC sul successivo iter da seguire ed, in particolare, sull'irrogazione della sanzione o sull'archiviazione

Il procedimento sanzionatorio dell'Osservatorio

Osservatorio: Attività di mera verifica

La Segreteria, in caso di criticità, propone alla CNFC l'attivazione del procedimento sanzionatorio e informa l'Osservatorio

La CNFC decide sull'attivazione del procedimento sanzionatorio e invia l'atto di accertamento

**Grazie per
l'attenzione!**